

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-205 del 15/01/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta P.I. 2000 S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì Via Einstein n. 37-39. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV modello GCR 106 matricola n. 10960/2006 per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-216 del 15/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **P.I. 2000 S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Einstein n. 37-39. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca **REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960/2006** per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Premesso quanto segue:

- la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-1663 del 31.03.2023 e s.m.i. relativa all'impianto mobile di recupero di rifiuti, **marca REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960/2006**, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5 e R13);
- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127 che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1, lett. a) del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di “aggregati recuperati”;
- l'art. 8, comma 1 di tale decreto prevede che le Società autorizzate a svolgere l'operazione di recupero R13/R5 su rifiuti compresi nell'allegato 1 al DM 127/2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di proseguire l'attività nel rispetto del titolo di cui sono in possesso, nelle more del rilascio del provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, debbano presentare entro il 25.03.2025, la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06.

Vista l'istanza, pervenuta in data 18.03.2025 e acquisita al PG n. 51491 del 18.03.2025, con cui la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** chiede la modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente ai fini dell'adeguamento al D.M. 127/24, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto;

Vista la nota PG n. 74656 del 18.04.2025 con cui Arpae - SAC:

- ha comunicato l'avvio del procedimento, a decorrere dal 18.03.2025, alla ditta **P.I. 2000 S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- ha comunicato che, vista la modifica richiesta, riguardante esclusivamente l'adeguamento normativo previsto per legge di un impianto mobile, di non ritenere necessario convocare la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- ha invitato comunque l'Azienda USL a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione in oggetto o la necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista;
- ha precisato che In caso di mancato riscontro entro il termine indicato, sarebbe stato

considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota PG n. 74662 del 18.04.2025, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena, l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Vista la nota, acquisita al PG n. 123732 del 09.07.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che, con nota PG n. 136566 del 29.07.2025, è stato chiesto alla ditta **P.I. 2000 S.r.l.** di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, specifica documentazione integrativa, interrompendo contestualmente i tempi del procedimento;

Considerato che, in data 26.08.2025, con nota acquisita al PG n. 151618 del 26.08.2025, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che, con nota PG n. 157569 del 05.09.2025, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta, chiedendo di far pervenire ad Arpae-SAC, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'eventuale parere di competenza, precisando che, in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 207744 del 24.11.2025, con cui PI 2000 S.r.l. trasmette la seguente precisazione *"In relazione all'oggetto e in particolare al Manuale operativo Mezzo Mobile trasmessovi, precisiamo che al punto 4. "QUANTITÀ DI RIFIUTI AUTORIZZATI", la quantità massima di rifiuti che si intende recuperare annualmente è pari a 110.000 m³/anno. Il valore in tonnellate non è da considerarsi, trattasi di dato errato e refuso delle precedenti revisioni, tra l'altro variabile in funzione della tipologia di rifiuto. Si comunica che si è proceduto alla cancellazione del valore in tonnellate nel suddetto manuale"*;

Acquisita al PG n. 214789 del 03.12.2025 la relazione tecnica istruttoria di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena di seguito riportata:

"Tramite la suddetta documentazione integrativa, la Ditta ha proceduto, in sintesi, a modificare la documentazione operativa conformemente alle indicazioni richieste e alla normativa vigente (D.M. 127/2024).

RIFIUTI

L'istanza, a seguito della documentazione integrativa presentata è risultata accettabile, al netto di vari refusi riscontrati negli allegati sopra citati, ai fini del completamento valutativo della stessa; si esprime di conseguenza parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di modifica, pertanto le prescrizioni dell'Allegato A della vigente autorizzazione dovranno essere aggiornate e riformulate come di seguito riportato (in blu si riporta il testo revisionato):

- 1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;*
- 2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:*

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	110.000 m³/anno
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

- il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27-09-2022 n. 152/22 e 3 del D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e 5, comma 2 del D.M. 127/2024 e inviata ad Arpa SAC e Arpa Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nel Manuale operativo datato agosto 2025 rev. 5, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;
- ~~l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpa l'ottenimento della stessa e, successivamente, ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.); l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa;~~
- il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della scheda di omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti. Il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
- per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 Allegato 1 del DM 127/24, la conformità alla specifica marcatura CE individuata e il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del medesimo Decreto, in funzione dei relativi utilizzi. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato) al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- la norma tecnica di riferimento per la marcatura CE, da riportare nella Dichiarazione di Conformità dovrà essere la UNI EN 13242 - "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per

l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" per gli aggregati recuperati destinati ai seguenti utilizzi (previsti dall'Art. 4, Allegato 2 D.M. 127/2024), indicati dalla Ditta:

- b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;*
 - c. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;*
 - d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;*
 - f. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);*
- 9. ~~le norme tecniche, da riportare nella Dichiarazione di Conformità, ai fini dell'idoneità tecnica, dovranno essere rispettivamente:~~*
- a. ~~la UNI 11531-1 Prospetto 4a per:~~*
 - i. ~~Colmate, rinterri, ripristini morfologici;~~*
 - ii. ~~Corpo del rilevato;~~*
 - b. ~~la UNI 11531-1 Prospetto 4b per:~~*
 - i. ~~Miscela non legata, strato anticapillare, fondazione, base;~~*
 - c. ~~la UNI EN 14227 per:~~*
 - i. ~~Produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);~~*
- 10. fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al DM 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito dell'istanza della campagna mobile;*
- 11. la dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere inviata ad Arpa e non oltre sei mesi dalla produzione e comunque prima dell'effettivo utilizzo. Alla dichiarazione dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonché dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante i pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;*
- 12. ~~la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;~~*
- 13. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;*
- 14. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;*
- 15. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;*
- 16. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;*
- 17. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;*
- 18. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, si valuteranno le seguenti azioni:*
- a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);*
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;*
- 19. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni ~~certificati~~. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento ~~viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013 all'art. 5, comma 4,~~*

del D.M. 127/2024;

20. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione, insieme a:
- a. campione del lotto di aggregato recuperato,
 - b. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - c. referti delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, in formato originale (anche in formato elettronico), attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti;
 - d. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità;
21. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
22. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
23. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
24. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
25. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
26. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
27. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
28. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
29. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si propone inoltre di evidenziare alla Ditta che per quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto (Tab. 2 All. 1 del DM 127/24), il medesimo Decreto 127/24 annota che la concentrazione limite di utilizzo è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori", rendendosi quindi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori.";

Ritenuto comunque opportuno indicare in autorizzazione un limite quantitativo in massa oltre che un limite volumetrico, utilizzando il rapporto indicato al paragrafo 9 del manuale operativo per la formazione dei lotti (4.500 t pari a 3.000 m³), secondo cui a 110.000 m³ corrispondono 165.000 t (e non 91.600 t come erroneamente indicato nel paragrafo 4 a cui fa riferimento la ditta nella suddetta nota di precisazione);

Dato atto che da parte dell'AUSL nei termini fissati, e comunque ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione sulla documentazione presentata;

Visti in particolare i seguenti **elaborati** acquisiti al PG n. 151618 del 26.08.2025:

- Manuale Operativo impianto mobile - rev. 05 del 26/08/2025;
- Procedura Sistema di Gestione Integrato 8.5.5 Procedura "Recupero rifiuti inerti mediante mezzo mobile" - rev. 02 del 26.08.2025;
- Istruzione di Lavoro "Corretto campionamento del rifiuto" - rev. 00 del 31.05.2023;
- Istruzione di Lavoro "Processo di Marcatura CE" - rev. 00 del 31.05.2023;

Dato atto che la ditta è in possesso della seguente certificazione, acquisita al PG n. 151618 del 26.08.2025, relativa anche al Recupero End of Waste di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale::

- Certificazione ISO 9001:2015 n. 104 Rev. 0 R7 rilasciata in data 21.10.2024 da Istituto Giordano S.p.A., avente validità fino al 20.10.2027;

Ritenuto pertanto congruo modificare l'autorizzazione unica per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 in conformità alle conclusioni del parere di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena sopra riportato;

Ritenuto opportuno aggiornare l'Allegato A della autorizzazione vigente a seguito dell'adeguamento in oggetto, sostituendolo integralmente con l'allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-1663 del 31.03.2023 e s.m.i. alla ditta **P.I. 2000 S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Forlì – Via Einstein n. 37-39**, per l'esercizio dell'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960/2006**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di modificare** l'autorizzazione DET-AMB-2023-1663 del 31.03.2023 e s.m.i., sostituendo, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato A della stessa con l'Allegato A al presente atto;
4. **di stabilire** che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, e comunque prima dello svolgimento della prossima campagna di attività, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **di dare atto** che, ai sensi della **D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003** la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 4) comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
6. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-1663 del 31.03.2023 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
7. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5

della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
9. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
10. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. 127/24;
11. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competente.

**Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est**

Dott. Stefano Renato de Donato

documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI**(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere effettuate esclusivamente mediante il mezzo mobile gruppo frantumazione marca **REV - modello GCR 106, matricola 10960/2006**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/ volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	165.000 t/anno (110.000 m ³ /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

3. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. n. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/2024 e inviata ad Arpae SAC e Arpae Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

4. le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nel Manuale operativo datato agosto 2025 rev. 5, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;
5. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae;
6. il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della scheda di omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti. Il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
7. per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 Allegato 1 del D.M. 127/24, la conformità alla specifica marcatura CE individuata e il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del medesimo decreto, in funzione dei relativi utilizzi. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato) al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
8. la norma tecnica di riferimento per la marcatura CE, da riportare nella Dichiarazione di Conformità dovrà essere la UNI EN 13242 - "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" per gli aggregati recuperati destinati ai seguenti utilizzi (previsti dall'Art. 4, Allegato 2 D.M. 127/2024), indicati dalla ditta:
 - b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - c. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - f. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
9. fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito della comunicazione della campagna di attività con mezzo mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06;
10. la dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere inviata ad Arpae non oltre sei mesi dalla produzione e comunque prima dell'effettivo utilizzo. Alla dichiarazione dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonchè dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante i pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;
11. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica

adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli End of Waste prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;

12. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli End of Waste prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i lotti di End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
14. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di End of Waste dovrà essere non superiore ai 4 metri;
15. per tutti gli End of Waste prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;
16. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
17. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni; Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento all'art. 5, comma 4 del D.M. 127/2024;
18. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione, insieme a:
 - a. campione del lotto di aggregato recuperato,
 - b. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - c. referti delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, in formato originale (anche in formato elettronico), attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti;
 - d. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità;
19. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
20. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
21. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo

approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;

22. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
23. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
24. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
25. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
26. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
27. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto (Tab. 2 All. 1 del DM 127/24), il medesimo Decreto 127/24 annota che la concentrazione limite di utilizzo è *“corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori”*, rendendosi quindi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.